



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella procedura ex art. 14 ter L. n. 3/12 iscritta al n. R.F. 19/2020 relativa a:

~~RAFFAELLO PARLANTI~~

IL GIUDICE DELEGATO,

- esaminata la proposta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. n. 3/12 presentata da Raffaello Parlanti;
- esaminata la relazione del professionista svolgente le funzioni di OCC;
- viste le integrazioni depositate il 6.10.20, il 6.12.20, il 20.1.21 e il 19.3.21;
- considerato che, all'esito di tali integrazioni, la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 14 ter ss L. n. 3/12, prevedendo la liquidazione di tutti i beni del debitore (bene immobili divenuto di proprietà esclusiva, a seguito della rinuncia all'eredità dei figli ed eventuali quote del reddito da lavoro);
- considerato che, ai fini previsti dall'art. 14 ter comma 5 lett b) L. n. 3/12, la quota di reddito per il mantenimento dell'istante e della sua famiglia (composta dal figlio ~~Andrea Parlanti~~), tenuto anche conto dell'integrazione della relazione dell'OCC sul punto, può essere determinata nella somma mensile di € 1800 fino a che l'istante vivrà nell'immobile di Zevio, via della Concordia, e in € 2500 per il periodo successivo;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di ~~Raffaello Parlanti~~;

NOMINA

quale liquidatore la dott.ssa Michela Fornalé;

**DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 *novies* comma 5 L. n. 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di ~~Raffaello Diabari~~.

**DISPONE**

la trascrizione del decreto a cura del liquidatore sul bene immobile di proprietà del ricorrente, sito Zevio, via della Concordia;

**ORDINA**

la liberazione di tale al momento dell'aggiudicazione dello stesso a terzi all'esito di procedure competitive disposte dal liquidatore;

**DISPONE**

l'esclusione dalla liquidazione del reddito da lavoro del ricorrente fino all'importo mensile di € 1800 fino a che vivrà nell'immobile di Zevio, via della Concordia e in € 2500 per il periodo successivo, per la durata di quattro anni ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 5 lett b) e dell'art. 14 *undecies* L n. 3/12;

**DISPONE**

che il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario e alla comunicazione ai creditori, ai sensi dell'art. 14 *sexies* L n. 3/12 entro il 31.5.21, e quindi ai successivi adempimenti previsti dagli artt. 14 *septies* 14 *octies* e 14 *novies*;

**DISPONE**

che il liquidatore provveda ogni sei mesi a depositare in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;

**DISPONE**

che, a cura del liquidatore, sia data pubblicità alla domanda di liquidazione e al presente decreto tramite pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it", il tutto previa cancellazione (nella motivazione e/o nel dispositivo) dei seguenti dati sensibili o riservati: nominativo e indirizzo della ricorrente, nominativo del suo datore di lavoro, denominazione della sua ditta cancellata estremi delle autovetture vendute.

Si comunichi.

Verona, 11/04/2021

Il Giudice  
dott. Pier Paolo Lanni